

TI_GERICHTE 14.2015.166 vom 30. November 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-11-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2015.166

FR: TI_GERICHTE 14.2015.166 du 30 novembre 2015

IT: TI_GERICHTE 14.2015.166 del 30 novembre 2015

Regeste

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Ripresa dei pagamenti durante la procedura di prima istanza

Erwägungen

E. 2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi, come nel caso in esame, si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF).

E. 3

In virtù dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

E. 3.1

La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e 5A_439/2010 dell'11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

E. 3.2

Con il reclamo la RE 1 ha prodotto un estratto di un proprio conto bancario, da cui si evince che tra il 7 gennaio e il 28 luglio 2015 essa ha pagato complessivi fr. 32'000.– all'istante,

ciò che la stessa ha confermato nelle sue osservazioni. La reclamante ha così dimostrato di avere ripreso i suoi pagamenti. Certo, essa non sembra aver saldato interamente il suo debito nei confronti dell'istante, ma a prescindere dal fatto che quest'ultima non ha provato di avere effettivamente comunicato alla debitrice il residuo del credito oggetto dell'accordo di dilazione, sicché ci si potrebbe addirittura chiedere se tale saldo sia esigibile, ad ogni modo quando il Pretore ha statuito la sospensione dei pagamenti non poteva più dirsi non passeggera, di modo che la causa di fallimento dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF non sussisteva più. Il reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell'istanza e dell'annullamento del fallimento della RE 1 .

E. 4

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi, successivi alla presentazione dell'istanza, hanno reso necessario l'avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo essa formulato una richiesta al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all'istante prelevandola sull'anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza: 1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 2 settembre 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1. 3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell'anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a: –; –; – Ufficio di esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Mendrisio. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.